SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » **(1006)**
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 468, 470, 471 e *passim*
MANNO (*DN-CD*) 471, 472
MELIS (*Sin. Ind.*), *relatore alla Commissione* 468, 471, 472
MOLA (*PCI*) 472
SEGRETO (*PSI*) 472
TONUTTI (*DC*) 471

« Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » **(1050)** (*D'iniziativa dei senatori Tonutti ed altri*)
(Discussione ed approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 466, 467
GUSSO (*DC*), *relatore alla Commissione* 466, 467
MELIS (*Sin. Ind.*) 467
MINGOZZI (*PCI*) 467
PADULA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 467

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » **(1089)**
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 464, 465
ACCILI, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 465
FEDERICI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 465
MANNO (*DN-CD*) 465

« Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose » **(1091).**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 460, 461, 462, 463
AVELLONE (*DC*), *relatore alla Commissione* 460
CEBRELLI (*PCI*) 461
MANNO (*DN-CD*) 462
MELIS (*Sin. Ind.*) 462
PACINI (*DC*) 462
RUFINO (*PSI*) 462
TIRIOLO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 463

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, all'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 ».

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » **(1096)**
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 464

« Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario » **(1106)**
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 473

« Classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche già classificate di terza categoria ricadenti nel circondario idraulico di Alessandria » **(1123)**
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 467, 468
MINGOZZI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 467
PADULA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 468

La seduta ha inizio alle ore 10.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze a favore del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose » (1091)

(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose ».

Prego il senatore Avellone di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A V E L L O N E , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il considerevole aumento dell'attività criminosa in danno dei servizi postelegrafonici, che si manifesta in forma di sempre crescente violenza ed efferatezza, ha determinato nel personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici uno stato di permanente tensione psichica, di disagio e di preoccupazione in considerazione degli inevitabili rischi che caratterizzano ormai l'espletamento dei servizi postali.

Le rapine a mano armata, condotte per lo più da una delinquenza minorile, psicologicamente immatura e soggetta ad impulsi emotivi incontrollati, ai quali non è estranea la stessa paura, rappresentano, poi, un ulteriore e gravissimo pericolo per l'incolumità del personale, come peraltro testimoniano i recenti fatti delittuosi che hanno provocato l'uccisione o il ferimento di numerosi dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni.

Il continuo crescendo dei fenomeni criminosi, mentre da un lato postula da parte dell'Amministrazione delle poste la massima determinazione nel portare avanti con assoluto rigore la programmazione e l'esecuzione di infrastrutture di difesa passiva ad alto livello in armonia con il « Piano nazionale di sicurezza », la cui realizzazione integrale, purtroppo, è condizionata da tempi lunghi e da cospicui finanziamenti, d'altra parte esige, sempre da parte dell'Amministrazione, che vengano adottate soluzioni, oltre che organiche, graduali e definitive, anche di emergenza, al fine di riportare celermente un clima di serenità negli ambienti di lavoro.

Al riguardo bisogna riconoscere, che nel contesto della strategia anticrimine, l'Amministrazione delle poste è stata molto solerte ed ha adottato valide misure di carattere amministrativo, oltre ad urgenti interventi sulle strutture fisse e mobili; interventi oggettivamente rilevanti ma pur sempre insufficienti e modesti in rapporto alla struttura capillare del servizio, articolata in circa 14.000 uffici.

Tra le varie iniziative, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha ritenuto, anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, di predisporre il presente disegno

di legge, che prevede, nei riguardi del personale, in caso di eventi mortali o di invalidità gravissima, delle provvidenze addizionali rispetto a quelle di cui beneficia nel quadro dell'assetto economico del settore del pubblico impiego.

Siffatte provvidenze di natura economica a favore del personale deceduto a seguito ed a causa di azioni criminose e dei dipendenti che rimangono permanentemente invalidi nelle stesse circostanze prevedono una elargizione speciale di lire 50 milioni, in analogia al trattamento addizionale attribuito in atto agli appartenenti ai corpi di polizia. La iniziativa trova conforto e fondamento nel fatto che se lo Stato attribuisce un trattamento assicurativo addizionale alle forze di polizia, le cui attività lavorative comportano rischi mortali liberamente e consapevolmente accettati all'atto del rapporto di pubblico impiego, a maggior ragione tale trattamento aggiuntivo è dovuto al personale postelegrafonico, il quale è costretto, in conseguenza di atti criminosi perpetrati in danno dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, a correre dei rischi che — come si legge nella relazione unita al disegno di legge — « esulano totalmente da qualsiasi ipotesi infortunistica che possa ragionevolmente correlarsi al tipo di prestazione effettuata dal personale nell'ambito dei servizi di istituto ».

Il disegno di legge è costituito da sei articoli. Il primo prevede appunto l'elargizione di 50 milioni nel caso di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito di azioni criminose, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa e che comporti comunque la cessazione del rapporto d'impiego. L'articolo 2 attribuisce il beneficio, in caso di morte del dipendente, agli eredi legittimari. L'articolo 3 prevede il contributo massimo di 500.000 lire, da parte dell'Azienda cui apparteneva il dipendente, per le spese funerarie. L'articolo 4 stabilisce che per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico. L'articolo 5 fissa l'effetto della legge a partire dal 1° gennaio 1976. L'articolo 6 indica la fonte di copertura della spesa nella riduzione di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa della relativa Amministrazione e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Concludendo, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge, nella precipua considerazione che le disposizioni in esso contenute serviranno quanto meno a tranquillizzare il personale postelegrafonico, preoccupato, oltre che della propria incolumità, anche dell'avvenire della propria famiglia in caso di morte o di invalidità permanente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C E B R E L L I . Condivido il parere favorevole del relatore sul disegno di legge, che approveremo anche con l'auspicio che esso possa non essere mai applicato. Purtroppo la delinquenza italiana è ormai giunta a livelli per i quali anche l'Amministrazione postale è stata più volte colpita nei suoi dipendenti: il provvedimento ci sembra quindi, oltre che giusto, doveroso e tale da meritare il nostro pieno appoggio.

Debbo però osservare che esso è destinato ad intervenire quando il crimine sia già stato compiuto. Pertanto, se è valido e giusto, sarebbe però certamente preferibile che la nostra opera di legislatori fosse volta a prevenire per quanto possibile i crimini, estendendo l'azione di controllo, sia pure in modo graduale e tenendo conto di tutte le difficoltà materiali, tecniche ed economiche, a tutte le sedi, assieme a quelle strutture di protezione che rendono il più possibile inefficace l'eventuale atto o tentativo criminoso. Esiste poi l'altro problema, molto più vasto e non riguardante direttamente la nostra Commissione ma riguardante certamente il legislatore, e nel quale quello in esame si innesta: il problema della situazione del paese, che non possiamo non aver presente approvando il provvedimento. Bisogna in proposito saper operare, al fine di creare le condizioni di una piena, larga solidarietà, per

affrontare e portare a soluzione quei programmi sui quali si è avuto l'accordo in sede di costituzione del nuovo Governo.

M A N N O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, indubbiamente il disegno di legge rappresenta il tipico provvedimento mosso da uno stato di necessità; ed è evidente a tutti come tale necessità sia stata portata a livelli altissimi da carenze della nostra organizzazione statuale. Non si può, ciò nonostante, non riconoscerne la validità e non approvarlo.

Ritengo però che in esso sia stato tralasciato un aspetto, a mio avviso importantissimo, che avrebbe potuto offrirgli ulteriori valore se fosse stato tenuto presente. In effetti gli atti criminosi avvengono e mietono molte vittime, ovviamente; vittime le quali il più delle volte lasciano degli orfani. Ora il giovane il quale perde il genitore perde qualcosa di molto più rilevante che non una fonte di introito economico. Ritengo allora che se fosse creata la possibilità per i dipendenti di potersi avvantaggiare di collegi o istituti sotto forme particolari, a spese dell'Amministrazione, forse il disegno di legge sarebbe molto più valido nella funzione sociale, che presumo si proponga, di tutela e di tranquillità per il personale in questione; personale il quale affronta dei pericoli che è strano debbano essere affrontati in una società civile da impiegati dello Stato, incaricati dello svolgimento di servizi per tutta la comunità nazionale.

P A C I N I . Dichiaro l'adesione del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento, che si propone di ovviare alla situazione in cui vengono a trovarsi i dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici colpiti da azioni criminose. È però necessario considerare, oltre all'opportunità di corrispondere l'indennità, quella di aumentare la sorveglianza sull'incolumità del personale, prevenendo il crimine piuttosto che porvi in seguito parziale rimedio.

Ciò detto, ribadisco il nostro voto favorevole.

M E L I S . Il Gruppo della sinistra indipendente esprime la sua piena adesione al disegno di legge, condividendo le osservazioni formulate dai colleghi intervenuti.

L'articolo 2 mi sembra un po' troppo limitativo laddove indica nei legittimari e solo in essi i titolari dell'indennità, nel caso di morte del dipendente. Non comprendo il motivo per cui, ad esempio, non siano stati previsti anche gli eredi testamentari, che spesso dipendono dal testatore e dal punto di vista economico e da quello del sostentamento per cui, venendo a morte l'interessato, perdono tutte le possibilità di sopravvivenza.

Ad ogni modo, nonostante queste osservazioni, mi dichiaro a favore del disegno di legge.

R U F I N O . A nome del Gruppo socialista preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione, consapevoli come siamo che esso colma un vuoto di notevole importanza.

Mi si permetta, comunque, un'osservazione. Ritengo che tali provvidenze potrebbero a buon diritto essere estese a tutto il personale dello Stato vittima di azioni criminose che, negli ultimi anni, si sono molto diffuse nel nostro paese, a tutti i livelli.

Un'altra considerazione: le rapine o, comunque, i fatti criminosi di cui può essere vittima il personale dello Stato portano, come conseguenza, non solo e non necessariamente l'invalidità permanente, ma anche, ad esempio, malattie non contemplate come invalidità. Mi sembra, quindi, che riferirsi alla sola invalidità permanente sia abbastanza limitativo. Spero, allora, che nell'interpretazione di questa norma, certamente limitata, sia possibile aggiungere qualche altro concetto che aiuti a definire meglio una questione tanto delicata.

Riconfermo, comunque, il voto favorevole del Gruppo socialista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Nel ringraziare il relatore e i Gruppi, posso assicurare che, a monte del problema, stiamo cercando di intervenire per favorire una sempre maggiore sicurezza negli uffici, portando avanti un programma che prevede l'installazione di banconi di sicurezza, vetri antiproiettili, e così via. Posso dire che siamo, a tal proposito, in una fase avanzatissima, anche se, come è logico, sarà necessario del tempo per completare tale programma, dal momento che gli uffici postali in Italia sono più di quindicimila. Naturalmente stiamo maggiormente provvedendo, secondo una precisa scala di priorità, a quelle zone dove si è avuto il maggior numero di episodi criminosi. Così, ad esempio, nella zona di Torino, fra le più colpite negli anni passati, ora quasi tutti gli uffici sono attrezzati.

Abbiamo anche in programma di istituire, così come nelle Ferrovie dello Stato, una polizia postale: spesso, infatti, le forze di pubblica sicurezza non hanno la possibilità di scortare i mezzi della nostra amministrazione che traspotrano valori. Ad ogni modo la istituzione di questo corpo di polizia postale dovrà rientrare nel programma generale di riforma della polizia.

Per quanto riguarda, infine, le diverse richieste formulate in questa sede, le accogliamo doverosamente e auspichiamo che se ne possa fare una proposta a parte.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.

L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.

È approvato.

Art. 2.

In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

È approvato.

Art. 3.

Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a lire 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

È approvato.

Art. 4.

Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

È approvato.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1977 e 1978 in lire 303.000.000 per l'Ammi-

nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 50.500.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte:

per l'anno 1977 con la riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 273 e n. 194 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

per l'anno 1978 con la riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 101 e n. 194 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione bilancio ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

«All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1977 e 1978 in lire 303.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 50.500.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione, per complessive lire 606.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione di lire 50.500.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 194 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di lire 50.500.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 201 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo predetto.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomuncazioni » (1096)

(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Non essendo ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, propongo di rinviare la discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (1089)

(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 ».

Prego il senatore Federici di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Nella seduta precedente avevo chiesto che il disegno di legge in esame fosse trasferito in sede deliberante. Tuttavia, in accordo anche con altri colleghi della Commissione, concordiamo sulla opportunità di chiedere un nuovo rinvio. Ci è stata fatta presente, infatti, purtroppo in ritardo (tra ieri sera e questa mattina), la possibilità di apportare un emendamento all'articolo unico, nonchè l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo, di cui darò lettura. Il rinvio della discussione sarebbe allora estremamente opportuno sia per avere a disposizione il minimo di tempo necessario per comprendere il significato e l'incidenza che l'emendamento e l'articolo aggiuntivo possono avere sul disegno di legge, sia per avere il tempo di chiedere un nuovo parere alla 1ª Commissione e alla Commissione bilancio.

Il disegno di legge tende al collocamento nei ruoli organici della direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Ora, per salvaguardare i diritti acquisiti in tanti anni di servizio dall'attuale personale operaio di ruolo, sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge in argomento il seguente emendamento: « Il personale del ruolo organico degli operai qualificati e comuni della Direzione generale dell'aviazione civile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto per almeno tre anni, anche a carattere discontinuo, mansioni della categoria superiore, previamente autorizzato dall'Amministrazione, è collocato a domanda, anche in soprannumero, nella categoria superiore ».

Il testo dell'articolo aggiuntivo che propongo è il seguente: « Il personale passato nei ruoli della Direzione generale della aviazione civile mediante concorso per titoli riservato a personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, è inserito nei nuovi ruoli nel posto che gli spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica, ai sensi dell'articolo 199, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Per i motivi sopra esposti, quindi, chiedo un rinvio della discussione alla prossima seduta in attesa che sui due emendamenti venga acquisito il parere delle Commissioni anzidette.

M A N N O . Sono d'accordo sul rinvio. Però, se ho ben sentito, si parla di dipendente il quale abbia prestato il servizio dietro disposizione, e quindi dietro ordine, della direzione. Ora possono verificarsi dei casi in cui si ha una prestazione di fatto ed una tacita accettazione della direzione, e quindi è bene chiarire.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissoine.* Sono d'accordo, bisogna chiarire anche questo punto.

A C C I L I , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono anch'io favorevole al rinvio: anzitutto perchè l'emendamento, come è ovvio, modifica dal punto di vista finanziario il testo precedente e quindi è necessario un parere della Commissione bilancio; in secondo luogo perchè la stesura degli articoli va riguardata attentamente, non potendosi creare situazioni di confusione.

Il personale in questione si trova infatti già in una posizione difficile in quanto attende almeno da tre anni. Entrando nei ruoli finirebbe per inserirsi in un contesto nel quale già opera altro personale, sia pure con qualifiche più o meno equivalenti alle precedenti; dobbiamo quindi fare in modo che ciò avvenga senza creare confusione e, soprattutto, secondo un criterio di equità nei confronti di chi già svolgeva quelle determinate funzioni.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, numero 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (1050), d'iniziativa dei senatori Tonutti ed altri

(*Discussione ed approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 », d'iniziativa dei senatori Tonutti, Bacicchi, Lepre, Beorchia, Gherbez Gabriella, Giust e Toros.

Prego il senatore Gusso di voler illustrare alla Commissione il disegno di legge.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge è molto semplice e quindi la mia illustrazione sarà estremamente sintetica.

Il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, prevede speciali norme in materia di espropriazioni, in deroga alle disposizioni vigenti, nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, limitatamente però « alle aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonchè ai relativi servizi ».

Dalla dizione della legge appare perciò inapplicabile la normativa per la realizzazione su nuove aree di opere pubbliche che si rendano necessarie per ragioni di sicurezza sismica e geologica o in attuazione di strumenti urbanistici, e via dicendo. Ne deriva una disparità di trattamento nei confronti degli espropriati, a seconda che le loro aree siano destinate ad insediamenti residenziali e produttivi o ad opere pubbliche.

Il disegno di legge in esame si propone appunto di risolvere il problema estendendo la normativa già in atto anche alle espropriazioni delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Ne propongo perciò l'approvazione, con un emendamento di carattere formale. Anzitutto, nella penultima riga la parola « costruzione » andrebbe sostituita con l'altra « realizzazione », che appare più appropriata al fine di una interpretazione che comprenda anche la ricostruzione, l'ampliamento e così via, e non soltanto la costruzione pura e semplice; una interpretazione che tenga insomma conto della varietà delle situazioni esistenti nella complessa operazione di ricostruzione e rinascita delle zone terremotate del Friuli. La stessa modifica andrebbe apportata al titolo, dove, inoltre, la parola « anche », nella terza riga, potrebbe essere eliminata in quanto pleonastica.

Sul disegno di legge si sono pronunciate le Commisisoni 1ª e 6ª, nulla osservando in proposito. La 2ª Commissione, dal canto suo, ha invece espresso la preoccupazione che il rinvio puro e semplice al decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 570, possa essere limitativo, per cui il disegno di legge andrebbe raccordato con quanto previsto dalla legge 3 gennaio 1977, n. 1, in tema di accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche. In proposito si rileva che la suddetta legge n. 1, che ha la caratteristica di legge generale, appare senza dubbio applicabile anche per le opere pubbliche da realizzarsi nelle zone terremotate del Friuli in quanto non riguarda solo l'indennità di espropriazione bensì, tra l'altro, l'acceleramento delle procedure per pervenire alle espropriazioni; in particolare è applicabile l'articolo 23, che consente il pagamento di un acconto del 50 per cento delle indennità previste in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento stesso, previo rilascio di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Con le suesposte osservazioni e proposte di modifica, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M I N G O Z Z I . Sembra anche a noi opportuno approvare il provvedimento, essendo fuori dubbio che le attuali disposizioni in materia vanno estese anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche, per le considerazioni esposte testè dal relatore.

M E L I S . Sono anch'io favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni previste dal decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, si applicano anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Come già annunciato in sede di relazione, propongo un emendamento tendente a sostituire, nella penultima riga, la parola « costruzione » con l'altra « realizzazione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il relatore ha proposto anche due modifiche del titolo. La prima consiste in un emendamento tendente a sopprimere, nella terza riga, la parola « anche ».

La seconda è la conseguenza dell'emendamento sostitutivo approvato all'articolo unico e consiste nella sostituzione della parola « costruzione » con l'altra « realizzazione ».

Il titolo del disegno di legge risulta quindi così modificato: « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, all'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 ».

Poichè non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge rimane così stabilito.

« Classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche già classificate di terza categoria ricadenti nel circondario idraulico di Alessandria » (1123)
(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche già classificate di terza categoria ricadenti nel circondario idraulico di Alessandria ».

Prego il senatore Mingozzi di riferire sul disegno di legge.

M I N G O Z Z I , *relatore alla Commissione.* Mi permetterei di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'esigenza di un breve rinvio dell'esame del disegno di legge in oggetto. Nella giornata di ieri, infatti, ho avuto modo di apprendere, in base a notizie attinte in via formale, che la Regione Piemonte sarebbe contraria al provvedimento. Ritengo quindi che sarebbe inopportuno approvare un disegno di legge che viene conte-

stato in sede regionale. Ritengo altresì che il rinvio sarebbe necessario per verificare l'orientamento esatto della Regione Piemonte, promuovendo magari un incontro informale con i suoi rappresentanti. Faccio anche presente che il disegno di legge, del 16 gennaio, non era stato comunicato alla Regione Piemonte. È vero che la Regione aveva dato un parere favorevole al provvedimento, ma è anche vero che tale parere risale al 1973, e in cinque anni molte cose sono cambiate, anche in questa materia.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Effettivamente siamo purtroppo in presenza di una situazione ambigua, in quanto, in base al vecchio testo unico del 1904, esiste una classificazione delle opere idrauliche effettuata in base a criteri puramente amministrativi, che dà quindi luogo a grossi scompensi. Il caso più macroscopico è quello del Tevere, classificato nella seconda categoria nell'ambito di Roma, e di terza categoria fuori Roma. All'atto del trasferimento della materia alle regioni, poi, da un lato si è continuato nella vecchia distinzione, e dall'altro si è pensato di istituire i bacini interregionali. Di qui le reazioni delle Regioni. Il tutto, ora, dovrebbe trovare una sistemazione ed una razionalizzazione nell'ambito del disegno di legge di sistemazione del suolo. Ma finchè tale disegno di legge non sarà definito, vi saranno sempre, da parte regionale, diffidenze e resistenze su tali argomenti.

Personalmente, quindi, non mi oppongo all'eventuale audizione di rappresentanti della Regione Piemonte su tale specifica questione anche se, ovviamente, sono meno d'accordo sulla sistematica audizione delle Regioni in sede formale.

Detto ciò, ad ogni modo, mi auguro possa iniziare presto l'esame del disegno di legge generale relativo alla difesa del suolo. Questo, come ho avuto modo di illustrare dinanzi alla commissione Fanti, è un tema di strategia legislativa, in quanto si deve decidere se l'Italia deve istituire i bacini interregionali (vedremo successivamente quanti e quali), o deve abbandonare tale tematica e considerare perciò trasferita alle Regioni l'intera materia.

Il problema reale di conflitto, poi, in realtà va oltre: le Regioni temono che, attraverso i piani di bacino, si possa incidere, magari pesantemente, sulle loro competenze urbanistiche e territoriali. La materia, perciò, è molto delicata e complessa, e va attentamente vagliata.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo si può dar mandato al relatore di prendere, d'intesa con il Governo, contatti informali con la Regione Piemonte per chiarire il suo orientamento in merito al disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » (1006)

(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione ».

Prego il senatore Melis di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

M E L I S , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge è ispirato al principio della tutela dei diritti. Il nostro ordinamento disciplina la materia al libro sesto del codice civile, fissando gli strumenti attraverso i quali tale tutela si realizza nel corso del trasferimento di beni immobiliari, testamenti e così via. La modificazione dei diritti reali o di garanzia sugli stessi è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari e gli atti che vengono trasferiti dispiegano la loro efficacia non solo tra le parti contraenti, ma anche nei confronti di terzi.

Per soddisfare tale esigenza i registri immobiliari sono pubblici e quindi consultabili da tutti i cittadini che ne abbiano la necessità. Tale disciplina viene estesa, sempre

dallo stesso codice civile, anche agli atti relativi al trasferimento o alla modifica dei diritti reali sui beni mobiliari, quali navi, aeromobili, autoveicoli, iscritti a pubblico registro (articoli 2683-2686 del codice civile). Ma una più puntuale disciplina è prevista dal codice della navigazione, esattamente agli articoli 156 e 160, che stabiliscono le procedure da osservare per l'alienazione di navi e per la loro vendita a cittadini stranieri — o a straniero, genericamente — oppure per la loro demolizione volontaria.

L'articolo 156 fissa i seguenti criteri. Chi intende vendere a straniero la nave deve preliminarmente darne comunicazione all'ufficio di iscrizione della stessa, se in Italia, o all'ufficio compartimentale competente o al console rappresentante dello Stato se all'estero. È compito dell'ufficio di iscrizione della nave — dell'autorità marittima, cioè — o del console dare pubblicità a tale comunicazione, disponendone l'affissione negli uffici del porto e l'inserzione nel foglio degli annunci legali; dopodichè, dalla data dell'ultima affissione o pubblicazione nel foglio degli annunci legali, tutti gli aventi diritto, ossia coloro i quali vantano diritti reali o diritti di garanzia sulla nave o diritti di credito nei confronti del venditore possono fare opposizione, nel termine di 60 giorni, alla vendita ed alla conseguente dismissione di bandiera. Infatti, trattandosi di vendita a straniero, la nave cessa di essere iscritta nel registro di matricola italiano e non è quindi più assoggettata all'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Si è rilevato però che l'osservanza del suddetto termine, in casi di urgenza, pregiudica praticamente in modo molto grave le possibilità concrete di vendita, avendo la dinamica del mercato stabilito ritmi molto più rapidi di quelli che si registravano al tempo in cui fu elaborato l'articolo 156; e, d'altronde, anche questa disciplina sembrerebbe ispirata ai criteri di politica marittima vigenti, cioè regime autarchico e tendenzialmente protezionistico, propenso a scoraggiare la vendita di naviglio italiano a stranieri. Oggi, con la liberalizzazione degli scambi, queste preclusioni sono venute in gran parte a cadere, per cui si tende ad accelerare le procedure, per rispondere sia alla più rapida dinamica del mercato, sia ai criteri di liberalizzazione attualmente seguiti.

Il Ministero della marina mercantile, per ovviare agli inconvenienti provocati dai ritardi, ricorreva ad una prassi non assistita da alcuna normativa, consistente nel garantire i diritti dei terzi con l'esigere da colui il quale comunicava l'intenzione di vendere a straniero la propria nave anzitutto la dimostrazione della estinzione dei diritti reali sulla stessa da parte di terzi e la soddisfazione dei diritti di garanzia. Nel contempo, però, per garantire agli equipaggi il pagamento dei loro salari e per garantire la stessa autorità marittima del pagamento di contributi in favore dello Stato, nonchè i diritti di creditori non particolarmente privilegiati, l'autorità stessa poteva disporre di provvidenze particolari, esigendo una fideiussione bancaria pari al valore della nave stimato dagli organi tecnici della marina mercantile o del Ministero dei trasporti (Ministero delle comunicazioni nel tempo in cui la norma era stata emanata).

Adempiuti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e in presenza del pieno adempimento delle disposizioni dell'autorità marittima, l'autorizzazione poteva venire concessa anche anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni fissato dall'articolo 156.

L'Avvocatura generale dello Stato interessata, però, recentemente, in ordine alla possibile estensione di tale prassi — non prevista dall'articolo 156 — anche alla dismissione di bandiera di aeromobili, non solo si è opposta, ma ha richiamato all'attenzione del Ministero della marina mercantile l'opportunità di bloccare immediatamente anche la prassi seguita per la vendita di naviglio a stranieri, a causa della sua intrinseca illegittimità.

Il Ministero si è allora attenuto a tale invito, pur registrando un gravissimo intralcio al commercio del naviglio italiano, dovuto proprio al termine dei 60 giorni che troppo spesso faceva decadere possibili opzioni e contratti di vendita. Da ciò il Mini-

stero della marina mercantile, avendone anche interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato indotto a tornare alla prassi abbandonata, pur consapevole della sua illegittimità e pur tenendo presente il parere contrario dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero della marina mercantile veniva, però, nel contempo, sollecitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, onde tradurre la prassi in precetto legislativo, dirimendo così i dubbi e la confusione in atto.

Praticamente nella stessa situazione di difficoltà ci si trovava anche per quanto attiene alla demolizione di navi. Su richiesta del proprietario il Ministero della marina mercantile può autorizzare la demolizione di navi, ma anche tale operazione deve essere svolta nel rispetto delle garanzie creditorie sulla nave da demolire.

Anche per l'operazione di demolizione erano previsti i termini di 60 giorni, entro i quali gli aventi diritto — creditori o depositari di diritti reali o di garanzie — avevano facoltà di promuovere opposizione. Opposizione che dava luogo ad una controversia giudiziaria, per cui era necessaria una sentenza definitiva per poter finalmente procedere all'operazione di demolizione.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si legittima la prassi menzionata e si propone — in concreto — che, in caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza dei termini di cui al secondo comma, subordinatamente, però, alla mancanza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, ed al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti.

Un quesito, che mi sono posto ed al quale non so dare una risposta sicura, è relativo al fatto che gli articoli 552 e 556 si collegano all'attività della nave, mentre gli altri diritti fatti valere nei termini previsti dal secondo comma non possono essere che i crediti da vantare nei confronti del proprietario della nave, a qualunque titolo, non coperti da garanzie reali.

La nave è considerata come un qualunque bene patrimoniale, al fine di garantire i creditori. Debbono essere coperti i crediti privilegiati indicati dagli articoli 852 e 856 del codice civile, ancorchè non iscritti come diritti reali o come diritti di garanzia di terzi, ed oltre a questi i crediti personali.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede che con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, siano stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma. Si dà cioè la possibilità al Ministro, senza che ciò debba essere tradotto in legge, della procedura di offerta della fideiussione.

Con l'articolo 2 si disciplina la demolizione di navi; demolizione con la quale, evidentemente, vengono a cadere tutti i diritti reali dei terzi, i diritti di garanzia sulla nave ed anche tutte le garanzie patrimoniali per i crediti dei terzi nei confronti del proprietario della nave. Anche l'ipotesi della demolizione, quindi, è assoggettata alle stesse procedure previste dall'articolo 156 per quanto attiene alla vendita: termine di 60 giorni, possibilità di opposizione entro lo stesso, attesa della definizione della causa con sentenza passata in giudicato da parte dell'autorità giudiziaria; però in casi di urgenza la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, « accertate in Italia dal Registro navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria nonchè adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 ».

Mi sembra di non avere altro da aggiungere se non l'invito alla Commissione di voler approvare sollecitamente il disegno di legge, per i motivi illustrati all'inizio della mia esposizione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

T O N U T T I . Sono d'accordo con quanto ha affermato il relatore nella sua ampia esposizione. Il provvedimento tende essenzialmente a definire una prassi già in atto per quanto riguarda sia il problema della vendita all'estero di una nave, sia il problema della demolizione proprio in relazione alle procedure previste dagli articoli 156 e 160 del codice della navigazione.

La relazione del collega Melis, così come quella unita al disegno di legge, esplicitano in modo molto chiaro il motivo del provvedimento stesso, alla cui presentazione hanno contribuito, in modo particolare, alcune osservazioni da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. Con l'articolo 1 si sancisce quindi una prassi la quale prevede la possibilità della fideiussione nel caso di alienazione urgente della nave, e ciò mi sembra importante al fine di accelerare i tempi, che in base agli articoli 156 e 160 suddetti erano invece abbastanza lunghi, per la definizione dei rapporti creditizi e debitori. Vorrei però sapere il significato esatto delle parole « in caso di urgenza »: esse stanno forse a significare che quando non vi è urgenza si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'articolo 156? Oltretutto il caso di urgenza deve essere valutato dal Ministero, se non erro.

M E L I S , *relatore alla Commissione.* Il provvedimento del Ministero ha addirittura carattere discrezionale.

T O N U T T I . Il parere del Ministero è vincolante ai fini della determinazione dell'urgenza. Una volta accertata l'urgenza, il Ministro può concedere l'autorizzazione superando il dettato dei primi due commi dell'articolo 156. Inoltre vorrei spiegare anche a me stesso il significato delle parole « anche prima della scadenza dei termini di cui al secondo comma, subordinatamente, però, alla mancanza o all'avvenuto soddisfacimento dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti ».

M E L I S , *relatore alla Commissione.* La Commissione giustizia ha infatti suggerito di usare piuttosto la dizione « in assenza di diritti reali o di garanzia », più chiara al fine di indicare che non esistono diritti del genere.

T O N U T T I . Appunto. È opportuno chiarire bene il concetto, per evitare equivoci.

Chiarito che all'articolo 1, là dove è scritto « mancanza » si deve intendere « assenza », passo all'articolo 2 che, praticamente, introduce la nuova normativa con la sostituzione del terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione. La novità compresa in questo articolo è che la demolizione può essere autorizzata non solo in caso di urgenza — come previsto dall'attuale articolo 160 del codice della navigazione —, ma anche quando sia stata depositata fideiussione bancaria.

Fatti questi chiarimenti, sono perfettamente d'accordo nel venire incontro alle richieste del Ministero tese ad accelerare tutte le procedure della vendita all'estero e delle demolizioni di navi.

M A N N O . Sono favorevole al disegno di legge in esame, anche se mi rimane una perplessità su chi debba accertare il caso di urgenza previsto nell'articolo 1. Mi sembra, infatti, che ciò che dovrebbe essere assolutamente dimostrato sia proprio l'esistenza di tale urgenza che, perciò, dovrebbe essere accertata da qualcuno. Ciò è tanto più vero in quanto nell'articolo 2 sono previsti i soggetti idonei, appunto, ad accertarla, in materia di demolizione.

A mio giudizio, insomma, ritengo che, a meno che non si voglia creare una normativa troppo permissiva, bisognerebbe stabilire chi ha la facoltà di accertare il caso di urgenza; in caso contrario esso diventerebbe una copertura puramente formale.

M E L I S , *relatore alla Commissione.* L'urgenza è legata alle condizioni del mercato.

M A N N O. Mi permetto di dissentire: l'urgenza è un fatto contingente che deve essere dimostrato e che qualcuno deve accertare. Ad ogni modo confermo di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

M O L A . Sono d'accordo con la relazione del collega Melis e con i chiarimenti da lui forniti circa le questioni che sono state sollevate in sede di discussione. Indubbiamente le vecchie norme in materia di alienazione di navi a stranieri o di dismissione di bandiera e di demolizione di navi producono — quanto meno — effetti, sia pure temporaneamente paralizzanti sui ritmi delle operazioni di compravendita e dei lavori di demolizione delle navi. È quindi senz'altro necessario modificare tale vecchia normativa con l'approvazione, appunto, del disegno di legge al nostro esame. Naturalmente sarà necessario verificare gli effetti positivi o meno di tale nuova normativa nella sua pratica attuazione, ma io credo che tali nuove norme possano effettivamente eliminare tutti quegli inconvenienti che si verificavano e che sono stati ampiamente illustrati dal relatore. Riconfermo quindi il voto favorevole del nostro Gruppo al presente disegno di legge.

S E G R E T O . A nome del mio Gruppo annuncio voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame, in quanto riteniamo che esso possa sicuramente apportare una maggiore efficienza e rapidità nelle operazioni di vendita all'estero o di demolizione delle navi, eliminando tutti quegli inconvenienti di cui il relatore senatore Melis ci ha dato un ampio recoconto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M E L I S , *relatore alla Commissione.* In ordine all'obiezione del collega Manno circa chi debba accertare l'urgenza, mi sembra che il problema non sia molto rilevante. L'urgenza, infatti, si connette all'andamento del mercato: esistono delle prospettive di vendita delle navi che possono essere vanificate se si devono rispettare i termini dei 60 giorni o che, al contrario, possono essere realizzate ove si possa abbreviare tale termine, riducendolo con le procedure che abbiamo testè illustrato: estinzione dei diritti reali e gravanti sulla nave in favore di terzi, estinzione di diritti di garanzia gravanti sulla nave in favore di terzi, presentazione della fiediussione e risoluzione dei diritti di vendita che fossero stati fatti valere dagli aventi diritto.

In ogni caso, con la fideiussione si coprono tutte le ipotesi che potrebbero essere fatte valere nei termini dei 60 giorni, per cui non vi è più ragione di tenere immobilizzato il bene in questione e impedire la sua circolazione nel mercato internazionale.

L'urgenza, quindi, è connessa ad un fatto economico, quello affermato dal proprietario che intende alienare la nave. D'altra parte, si ha la garanzia del potere discrezionale del Ministro, il quale può non concedere la vendita laddove non ravvisi nè le condizioni dell'urgenza, nè l'utilità per il nostro paese, con la cessione di una nave italiana a stranieri, della dismissione di bandiera.

In ordine alle altre osservazioni che sono state formulate, non resta che confermarle; in particolare, le osservazioni del collega Tonutti, relativamente, in modo specifico, al significato dell'articolo 2, innovativo, così come dal collega stesso è sottolineato.

Osservo che il richiamo specifico al quarto e quinto comma dell'articolo 156 del codice della navigazione garantisce, anche per il caso di demolizione, gli adempimenti di cui all'articolo 1 del disegno di legge, poichè le norme dell'articolo 1 diventano quarto e quinto comma dell'articolo 156.

Quindi, la stessa tutela giuridica viene garantita sia agli aventi diritto sulla nave che viene venduta, sia agli aventi diritto sulla nave che viene demolita. Non vi sono problemi particolari.

Concordo con le osservazioni formulate dai vari colleghi e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, è opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

« Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario » (1106)

(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI